

N. ____/____ REG.ORD.COLL.
N. 01295/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2016, proposto da:

Bruno Cairo, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio De Luca, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi Pallone in Catanzaro, via Citriniti, 5;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliati in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

nei confronti di

Pasquale Gallo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico della scuola dell'infanzia primaria, secondaria di primo e secondo grado indetto con d.d.g. n 107 del 23/02/2016 (prot agid n 20160009363);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente ha partecipato, per l'ambito disciplinare ADEE sostegno Scuola Primaria, al concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. 107/2016 nell'ambito della procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, conseguendo nella prova scritta un punteggio complessivo ritenuto non sufficiente; ha impugnato pertanto l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente e la successiva graduatoria definitiva di merito, notificando ad un solo controinteressato;

Viste le note di udienza del 4 gennaio 2017;

Ritenuto che le esigenze delle parti in causa appaiono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell'art.55, comma 10, del cod. proc. amm.;

Rilevata la necessità che il ricorso sia notificato nei confronti di tutti i controinteressati, ossia di tutti i candidati che potrebbero essere lesi dall'accoglimento del complessivo gravame e che ciò possa avvenire, a discrezione dell'interessata, anche per pubblici proclami, disponendo, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione, sul sito web della P.A. resistente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, decr. 17 luglio 2014 n. 669), di un avviso dal

quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
- 6.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

In ordine alle prescritte modalità, la P.A. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi";

Si prescrive, inoltre, che la P.A. resistente:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la

presente decisione, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito.

Rilevato che, essendosi l'Amministrazione costituita con mera memoria di stile, occorre ordinare alla stessa la presentazione di una documentata relazione di chiarimenti sui fatti di causa, con specifico riferimento ai motivi di cui in ricorso, da depositare nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento;

Ritenuto che le spese della presente fase possono essere in via d'eccezione compensate in considerazione della peculiarità della stessa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), ordina i

chiarimenti nei confronti dell'amministrazione e l'integrazione del contraddittorio, anche per pubblici proclami, come da motivazione.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso la pubblica udienza del 28 giugno 2017.

Spese della presente fase compensate.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Nicola Durante, Consigliere

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giuseppina Alessandra Sidoti

IL PRESIDENTE

Salvatore Schillaci

IL SEGRETARIO